



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Istituto Comprensivo Statale via Trilussa 10 - 20157 Milano

Fax: 0288448603

Ufficio didattica: Primaria e Secondaria 0288448596

Ufficio personale: 0288448599

e-mail uffici: scuola@pec.ictrilussa.it itrilussa@tiscali.it

www.ictrilussa.gov.it

C.F.80145250157 – Codice Istituto MIIC8AF001

Plessi dipendenti:

Plessi di scuola primaria: via Trilussa 10 - via Graf 70

Plesso scuola secondaria di primo grado: via Graf 74

Prot.n. 3343/B15

Milano ,30/09/2015

REGISTRO DEI CONTRATTI N.9/2015

**CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI
RESIDENTI A MILANO- ANNO SCOLASTICO 2015/2016.**

CIG : Z67165A18A.

TRA

l'Istituzione Scolastica IC TRILUSSA – ViaTrilussa 10. – Codice Fiscale n. 80145250157., rappresentata dal Dirigente Elena Dipierro, nata a Montemurro (prov.PZ) il 16/08/1956 , domiciliato per effetto della sua carica in Milano, Via Trilussa 10, che interviene al presente atto in rappresentanza e nell'interesse della Istituzione Scolastica in virtù delle funzioni previste dalla l. 59/97 e dal D.Lgs. 161/2001 in materia di gestione delle risorse finanziarie e strumentali

E

la Società CRESCO Cooperativa Sociale (di seguito denominata Società contraente), con sede legale in Via dei Frassini 11 a Milano C.F.04851150963 , rappresentata da Sabbatini Matteo . nato a Milano il 13/08/1983 in qualità di rappresentante legale domiciliato per la carica presso la sede legale della Società in Via dei Frassini,11 Milano

PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale n. 207 del 19/03/2015 il Comune di Milano – Settore Servizi Scolastici ed Educativi ha confermato il sistema dell'accreditamento per il servizio di assistenza educativa per gli alunni con disabilità frequentanti scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie del Comune di Milano, anno scolastico 2015/2016;
- tra gli Enti accreditati risulta la Società contraente che ha sottoscritto il patto di accreditamento con il Comune di Milano;
- la Società contraente, consapevole della responsabilità penale e delle sanzioni previste in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell' art. 38, comma 3 del DPR 445/2000, ha confermato sotto la propria responsabilità il mantenimento di tutti requisiti, nessuno escluso, indicati e sottoscritti nella domanda e allegati presentati per l'iscrizione all'elenco unico soggetti accreditati e previsti dall'Avviso pubblico.

Tutto ciò premesso e ritenuto come parte integrante e sostanziale del presente atto, i contraenti sopraindicati convergono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha per oggetto l'erogazione del servizio di assistenza scolastica a favore di alunni con disabilità residenti nel Comune di Milano (di seguito chiamato Comune) frequentanti la Scuola IC TRILUSSA, secondo i criteri e gli indirizzi previsti dalla vigente normativa ed in particolare dalla Legge 104/92 e dalla L.R. 31/80, e tutte le prestazioni previste dall'avviso pubblico e dal Patto di accreditamento stipulato con il Comune di Milano.

ARTICOLO 2 – DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto è valido per l'anno scolastico 2015/2016 con inizio 30 settembre 2015 e termine 31 dicembre 2015 .

ARTICOLO 3- DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte del presente contratto e si intendono parte integrante dello stesso, anche se non materialmente e fisicamente allegati in quanto documenti conosciuti e sottoscritti e depositati presso il Settore Servizi Scolastici ed Educativi– Servizio Diritto allo Studio, via Porpora 10 Milano:

- l'avviso pubblico e i relativi allegati, per il servizio di assistenza scolastica agli alunni con disabilità residenti a Milano approvati dall'Amministrazione Comunale con appositi provvedimenti;

- il Patto di Accreditamento sottoscritto con il Comune di Milano;
- domanda di ammissione all'elenco degli enti accreditati oppure dichiarazione di mantenimento dei requisiti

ARTICOLO 4 -IMPORTO CONTRATTUALE

Così come stabilito dall'avviso pubblico, il valore economico per ogni ora di assistenza educativa è di € 18,00= IVA esente .(iva esente ai sensi dell'art. 10 comma 20 DPR.633/72)

Il valore del presente contratto per il periodo da settembre a dicembre 2015 relativo all'a.s. 2015/2016 è pari ad € 29.285,26 per assistenza educativa per un totale di n.1627,00 ore (*iva esente ai sensi dell'art. 10 comma 20 D.P.R. 633/72*)

La Società contraente, presta servizio per n. ore totali 1627,00, suddivise tra i seguenti plessi:

Scuola di Via Trilussa 10

Scuola via Graf 70 e Graf 74

ARTICOLO 5- ESECUZIONE IN PENDENZA DI STIPULA

La Società contraente si è già obbligata a rendere le prestazioni oggetto del presente contratto anche nelle more della stipula del presente documento, per non pregiudicare la regolare esecuzione del servizio.

ARTICOLO 6- CORRISPETTIVI E LIQUIDAZIONI DELLE PRESTAZIONI

Per "ora" di assistenza educativa si intendono 60 minuti non rilevando in alcun modo eventuali altre modularità di ore di lezione inferiore.

Va da sé che i residui di ore non effettuate (in caso di moduli) debbano essere recuperati senza altri oneri a carico della Direzione Scolastica e senza determinare sforamenti del budget.

Per eventuali ore di servizio non erogato o per servizio prestato nei singoli plessi ma non autorizzato dalla Direzione, la Società contraente non potrà richiedere il pagamento.

I pagamenti saranno corrisposti direttamente al soggetto accreditato e scelto dalla scuola entro trenta giorni decorrenti dalla data di protocollazione delle fatture pervenute in formato elettronico.

Il pagamento è comunque subordinato alla stipulazione del contratto.

In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di comunicazione/contestazione della Direzione Scolastica.

Saranno liquidate solo le ore effettivamente svolte.

I pagamenti saranno effettuati direttamente dalla Direzione Scolastica all'ente accreditato entro 30 giorni dalla data di presentazione di regolari fatture (D. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192). Le fatture devono essere in formato elettronico

La fattura dovrà essere accompagnata da documenti (fogli presenza) che attestino il numero di ore mensili effettuate dai singoli operatori e il nome degli alunni per i quali l'educatore ha effettuato assistenza.

La fattura dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti elementi:

- totale ore di assistenza svolte nel mese oggetto della liquidazione da parte degli educatori
- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari: C.I.G. indicato nel contratto ed estremi del conto corrente dedicato al pagamento della fattura;
- trattenuta 0,5% ai sensi dell'art.4, c.3 del D.P.R.207/2010 (Regolamento di esecuzione del D.Lgs N.163/2006). Tali trattenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del saldo finale;
- iva, se prevista, o estremi della normativa in caso di esenzione

In caso di imprese appositamente e temporaneamente raggruppate (ATI/ RTI/ATS) la fatturazione dovrà avvenire da parte di ciascuna impresa in proporzione alla sua quota percentuale di partecipazione all'ATI/ RTI/ATS stessa. Il fatturato verrà, comunque, liquidato a favore della capogruppo.

ARTICOLO 7- SEDE OPERATIVA

Come previsto dall'avviso pubblico, la Società contraente garantisce una sede operativa nel territorio cittadino, accessibile al pubblico, orientata a svolgere i compiti di informazione e comunicazione.

La sede è sita in via dei Frassini ,11 a Milano.

ARTICOLO 8- PERSONALE DA ADIBIRE AL SERVIZIO

La società contraente deve operare con personale adeguatamente preparato, garantendo l'attuazione degli obiettivi del servizio e la corretta effettuazione delle prestazioni ad esso inerenti.

L'articolo 9 dell'avviso pubblico definisce nei particolari le figure degli assistenti educatori, la formazione del personale e la sua sostituzione, nonché la sostituzione del personale educatore, art. 16.

ARTICOLO 9 – MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio viene attivato dopo la scelta da parte delle Scuole frequentate degli alunni disabili dell'Ente inserito nell'albo dei soggetti accreditati.

Il servizio dovrà essere svolto da un adeguato numero di operatori rispetto all'utenza che verrà indicata, in piena e totale collaborazione con il personale docente.

Le caratteristiche relative al funzionamento del servizio in parola sono descritte all'articolo 6 del Avviso.

ARTICOLO 10 - RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI

La gestione dei servizi in oggetto viene resa con assunzione di rischio di impresa, nel rispetto dell'art. 1655 del Codice Civile.

Ogni responsabilità sia civile sia penale per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero alla Direzione Scolastica o a terzi, cose o persone, si intende senza riserve od eccezioni a totale carico della Società contraente.

La Società contraente è tenuta a dotarsi di apposita polizza assicurativa per le ipotesi di responsabilità civile verso gli utenti e verso i terzi, per lesioni personali e danneggiamento di cose, comunque verificatesi nello svolgimento del servizio esonerando la Direzione Scolastica da qualsiasi responsabilità.

La Società contraente si obbliga a sollevare la Direzione Scolastica da qualunque pretesa, azione o molestia che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi.

Le spese sostenute a tal titolo dalla Direzione Scolastica saranno dedotte dai crediti o comunque rimborsate dalle stesse imprese aggiudicatrici.

L'ente accreditato è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto.

L'ente accreditato è tenuto ad assicurare la prestazione con personale idoneo sotto il profilo deontologico, professionale e sanitario, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia o che interverranno nel periodo di decorrenza del contratto, per quanto applicabili, inclusi quelli in materia di igiene e sanità, in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, nonché di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5%.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del saldo finale, dopo l'attestazione di regolare esecuzione, ove gli Enti suddetti, non abbiano comunicato alla Direzione Scolastica committente eventuali inadempimenti entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento.

ARTICOLO 11 – CAUZIONE DEFINITIVA

La Società contraente deve versare, prima della stipulazione del contratto, la cauzione definitiva nella misura del 10% dell'importo complessivo del contratto, al netto di I.V.A., mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, fatte salve le maggiorazioni previste per legge e a garanzia dell'esatto adempimento dell'obblighi derivanti dal presente documento, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché il rimborso delle spese che la Direzione Scolastica dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte dell'ente accreditato. Resta salvo per la Direzione Scolastica l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L'ente accreditato è obbligato a reintegrare la cauzione di cui la Direzione Scolastica avesse dovuto avvalersi in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto.

ARTICOLO 12 – DIVIETO DI CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO

E' vietata la cessione del contratto a pena di nullità.

E' altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione delle prestazioni previste dal contratto senza espressa autorizzazione della Direzione Scolastica.

ARTICOLO 13 – SUBAPPALTO DEL SERVIZIO

E' fatto divieto alla società contraente di subappaltare il servizio o parte di esso.

In ogni caso di infrazione delle norme contrattuali commesse da subappaltatore occulto, unico responsabile verso la Direzione Scolastica e verso terzi si intenderà l'ente accreditato avente contratto in essere con la Direzione Scolastica.

ARTICOLO 14 – RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA

La Società contraente deve attuare l'osservanza di tutte le norme, leggi e decreti relativi alla prevenzione e protezione dei rischi lavorativi, coordinando, quando necessario, le proprie misure preventive tecniche, organizzative, procedurali con quelle poste in atto dalla Direzione Scolastica.

La Società contraente deve inoltre attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, alla tubercolosi ed altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori. La Società contraente deve, in ogni momento, a semplice richiesta della Direzione Scolastica, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra. La Società contraente è tenuta all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 09/04/2008, n. 81. La Società contraente dovrà comunicare, al momento della stipulazione del contratto, il nominativo del responsabile della sicurezza.

ARTICOLO 15 – RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI ATTIVITÀ CHE COMPORTINO CONTATTI DIRETTI E REGOLARI CON MINORI.

La Società contraente dovrà presentare, per ogni assunto dal 06 aprile 2014, il certificato del casellario giudiziale che attesti l'insussistenza di condanne per i reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

ARTICOLO 16 – RISPETTO NORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI

La Società contraente è tenuta all'osservanza del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 indicando il responsabile della tutela dei dati personali. In particolare il personale della Società contraente è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui viene a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti. Di qualsiasi abuso sarà responsabile la Società contraente.

ARTICOLO 17 – APPLICAZIONI CONTRATTUALI

La Società contraente si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e anche nei confronti dei soci lavoratori condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge e dagli accordi decentrati, per tutta la durata del contratto.

La Società contraente è tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori.

La Direzione Scolastica può procedere alla risoluzione del contratto ed all'esclusione dall'accreditamento nei confronti della società contraente che non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21 – Clausola risolutiva espressa, risoluzione per inadempimento e decadenza.

ARTICOLO 18- CONTROLLI E VERIFICHE

Al fine di verificare il regolare svolgimento del servizio oggetto del presente contratto, nonché l'efficacia e l'efficienza della gestione è facoltà della Direzione Scolastica effettuare, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli per verificare la rispondenza del servizio fornito dalla società contraente alle prescrizioni contrattuali del presente documento.

ARTICOLO 19 – PENALITÀ

La Direzione Scolastica, a tutela delle norme contenute nel contratto, si riserva di applicare le seguenti penalità:

- in caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all'ente accreditato e da questo non giustificato il servizio non sia espletato, anche per un solo giorno, o non sia conforme da quanto previsto dal presente documento, verrà applicata una penale di € 70,00.= (settanta) per ogni giorno di mancato servizio. L'interruzione non occasionale e non motivata del servizio può comportare la rescissione del contratto e la decadenza dall'elenco degli enti accreditati;
- *inserire altre eventuali penalità a cura della Direzione Scolastica*

L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta (tramite raccomandata A/R) dell'inadempimento alla quale l'impresa affidataria avrà la facoltà di prestare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal ricevimento della stessa.

Se l'ente accreditato sarà sottoposta al pagamento di n. 3 (tre) penali, si procederà alla rescissione del contratto.

L'ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti del soggetto accreditato derivanti dal contratto. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità verrà soddisfatto mediante prelievo dalla cauzione, che dovrà, conseguentemente, essere integrata, fatta salva la risarcibilità dell'eventuale danno ulteriore, ai sensi dell'art. 1382 del C.C., entro 15 (quindici) giorni dalla data di comunicazione al soggetto accreditato, pena la risoluzione del contratto.

ARTICOLO 20 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA, RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E DECADENZA

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale i seguenti casi:

- apertura di una procedura giudiziaria a carico del soggetto accreditato
- messa in liquidazione o altri casi di cessione dell'attività del soggetto accreditato
- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, nonché delle norme del presente documento
- inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente in mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali, mancata denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici
- inosservanza del D.P.R. 313/2002 - art. 25-bis
- interruzione non occasionale e non motivata del servizio
- subappalto totale o parziale del servizio
- violazione ripetuta delle norme sicurezza e prevenzione

Per gli A.T.I., A.T.S. e R.T.S. costituirà, altresì, causa di rescissione del contratto e di decadenza dall'albo degli enti accreditati il mancato rispetto delle percentuali di servizio e di partecipazione al raggruppamento d'impresa dichiarate all'atto della presentazione della domanda.

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, a seguito della dichiarazione della Direzione Scolastica con lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. Qualora la Direzione Scolastica intenda avvalersi di tale clausola, la stessa si rivarrà sul soggetto accreditato a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa.

Qualora ipotesi di grave inadempimento si verificassero nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto, la Direzione Scolastica potrà procedere alla revoca dell'esecuzione del servizio, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.

Il presente contratto, inoltre verrà risolto di diritto e con effetto immediato nel caso in cui le transizioni finanziarie relative al medesimo siano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A., così come previsto dall'art. 3 comma 8 Legge 13.8.2010 n° 136.

ARTICOLO 21 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Per gli effetti della Legge 136/2010, ai fini dell'assolvimento agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a questo contratto, la Società contraente dichiara l'esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi a questo contratto.

ARTICOLO 22 – CLAUSOLA AUTORIZZATORIA

Ogni qualvolta l'erogazione del servizio comporta delle variazioni rispetto a quanto previsto dal presente documento, o comunque prevede delle modifiche di rilievo, è fatto obbligo la Società contraente di informare preventivamente la Direzione Scolastica che valuterà se concedere l'autorizzazione a procedere.

ARTICOLO 23 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese del presente contratto inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, etc) sono a totale carico della Società contraente.

Ai fini fiscali si dichiara che il servizio oggetto del presente contratto non è soggetto a IVA (*in base all'art. 10 comma 20 del DPR 633/72*); il presente contratto, scritto in carta libera, sarà registrato solo in caso d'uso.

ARTICOLO 25 - RICHIAMI NORMATIVI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente documento, si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia, nonché ogni norma ed articolo citati nell'avviso pubblico approvato dall'amministrazione Comunale con apposito provvedimento

ARTICOLO 25– FORO COMPETENTE

Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sulla interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà definita dal giudice previsto per legge.

Il presente contratto occupa n.5 pagine.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Dirigente Scolastico
Elina Dipierro

Il Legale Rappresentante
Società CRESCO
Cooperativa sociale
Sig. Matteo Sabattini